

Mobilità Individuale Alunni (MIA)

Linee di indirizzo sulla mobilità studentesca internazionale individuale

Delibera del Collegio Docenti dell'8 settembre 2025.

Il Liceo Don Bosco promuove, sostiene e incoraggia la mobilità internazionale, di classe e individuale, considerandola imprescindibile elemento del proprio progetto educativo e fa proprie le linee di indirizzo contenute nel Libro verde della Commissione Europea dell'8 luglio 2009.

Per poter organizzare e gestire correttamente il periodo di studio all'estero dei propri studenti e affrontare con serenità il loro rientro in Italia, il Liceo Don Bosco ha predisposto un protocollo cronoprogrammatico, al quale si premettono le seguenti indicazioni fondamentali:

1. Il Collegio docenti ritiene che il 4^a anno sia il periodo più appropriato per un'esperienza di studio all'estero, pertanto la mobilità studentesca sarà possibile solo in tale momento;
2. Viste le esigenze organizzative di un periodo di studi all'estero, la procedura di richiesta da parte dello studente e della sua famiglia deve avvenire entro il mese di gennaio dell'anno scolastico precedente la partenza;
3. Prima della partenza, lo studente dovrà fornire una serie di informazioni sulla scuola estera ospitante e il relativo piano studi e sottoscrivere un patto formativo con l'Istituto;
4. Lo studente con giudizio sospeso potrà partire solo dopo aver sostenuto le prove d'esame di fine agosto;
5. Al termine della frequenza di un anno scolastico all'estero o della seconda metà dello stesso, lo studente è automaticamente ammesso alla classe successiva;
6. Al termine del periodo di studi all'estero, lo studente dovrà certificare il possesso delle conoscenze e competenze proprie dell'anno in corso indispensabili al prosieguo dei suoi studi presso l'Istituto e necessarie all'attribuzione dei crediti scolastici secondo le modalità definite nel patto formativo.
7. Al termine del periodo di studi all'estero, il Consiglio di classe può inoltre riconoscere fino a 90 ore di PCTO per un'esperienza di un anno, 60 ore per un'esperienza di almeno 6 mesi e fino a 30 ore per un'esperienza di almeno 3 mesi. Altre esperienze di soggiorni all'estero, anche per periodi inferiori (scambi, *Erasmus+* e viaggi studio), verranno valutate di volta in volta in funzione delle attestazioni prodotte.

CRONOPROGRAMMA

Prima della partenza

1. Entro il mese di gennaio dell'anno scolastico precedente rispetto all'eventuale periodo di studio, lo studente che intende candidarsi per sei mesi / un anno all'estero è tenuto a chiedere preventivamente, tramite il Coordinatore, il parere del proprio Consiglio di classe, il quale può esprimere una valutazione di merito incentivando oppure scoraggiando l'iniziativa alla luce del rendimento e della condotta del candidato (vd. Allegato 1: *Richiesta di partecipazione al progetto di mobilità studentesca internazionale*).
2. Allo scrutinio di febbraio il Consiglio di classe esprime parere consultivo sull'iscrizione al quarto anno all'estero dello studente (Allegato 2: *Parere del Consiglio di classe*).
3. Entro il mese di aprile la famiglia informa la scuola dell'intenzione di iscrivere il figlio a un programma di mobilità all'estero. È tenuta a comunicare quanto segue (vd. Allegato 3: *Comunicazione di mobilità studentesca*):
 - Periodo di permanenza all'estero (anno scolastico, semestre o altro) con data di partenza e di rientro;
 - Nazione e città prescelte;
 - Tipologia e nominativo della scuola individuata;
 - Piano di studi;
 - Riferimenti dell'eventuale associazione o agenzia di appoggio.
4. Entro lo scrutinio di giugno, lo studente e la famiglia sottoscrivono un patto formativo redatto dal Consiglio di classe (Allegato 4: *Patto formativo*).

Il patto formativo costituisce una sintesi tra conoscenze e competenze disciplinari stabilite nella programmazione annuale di classe e quelle dichiarate nel piano di studi fornito dalla scuola estera ospitante ed è finalizzato a evidenziare gli elementi indispensabili al prosieguo scolastico dello studente che dovranno pertanto essere oggetto di integrazione autonoma al termine dell'esperienza di studio estera.

Il patto formativo definisce anche le modalità di verifica delle suddette conoscenze e competenze disciplinari.

Durante l'esperienza all'estero

5. Durante la permanenza all'estero, lo studente si impegna a:

- comunicare al docente tutor di classe le materie seguite nella scuola all'estero e gli argomenti affrontati;
- mantenere i contatti con il docente tutor di classe, in via telematica, con cadenza regolare;
- raccogliere e conservare la documentazione attestante le esperienze di PCTO eventualmente svolte all'estero;
- tenersi aggiornato sulle attività della propria classe italiana anche attraverso *Classroom*.

Al rientro dall'esperienza di studio all'estero

A. Nel caso di mobilità da svolgersi durante la prima metà dell'anno, o comunque in un periodo compreso tra la data di inizio dell'anno e il 15 marzo dello stesso.

6. Al termine del soggiorno studio:

- La scuola estera invia all'Istituto la pagella con le valutazioni disciplinari corredata del sistema di comparazione con quelle italiane;
- Lo studente consegna ogni altra documentazione di attività extracurricolari che possono essere ascritte ad esperienze di Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento (PCTO);
- Lo studente consegna un'esauritiva relazione sull'esperienza – di almeno tre cartelle dattiloscritte, corpo 12 - sull'esperienza all'estero, evidenziando punti di forza, attività importanti, discipline studiate, comparando l'ordinamento scolastico estero con quello italiano, descrivendo in modo dettagliato eventuali esperienze di PCTO (Allegato 5: *Relazione sull'attività svolta durante il periodo di studio all'estero*).

B. Nel caso di mobilità annuale, o da svolgersi durante la seconda metà dell'anno il cui termine è in ogni caso fissato entro la fine di agosto dell'anno successivo.

6. Al termine del soggiorno studio:

- La scuola estera invia all'Istituto la pagella con le valutazioni disciplinari corredata del sistema di comparazione con quelle italiane;
- Lo studente consegna ogni altra documentazione di attività extracurricolari che possono essere ascritte ad esperienze di Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento (PCTO);
- Lo studente consegna un'esaustiva relazione sull'esperienza – di almeno tre cartelle dattiloscritte, corpo 12 - sull'esperienza all'estero, evidenziando punti di forza, attività importanti, discipline studiate, comparando l'ordinamento scolastico estero con quello italiano, descrivendo in modo dettagliato eventuali esperienze di PCTO (Allegato 5: *Relazione sull'attività svolta durante il periodo di studio all'estero*).

7. Prima della data di inizio delle lezioni - e, comunque, non oltre il 30 settembre - lo studente dovrà sottoporsi a un esame di accertamento delle conoscenze e competenze proprie dell'anno trascorso all'estero indispensabili al prosieguo dei suoi studi e necessarie all'attribuzione dei crediti scolastici secondo le modalità definite nel patto formativo.

Lo studente è convocato per sostenere un pacchetto di prove scritte corrispondenti alle discipline di Lingua e letteratura italiana e a quelle che caratterizzano il corso di studi al quale è iscritto: Matematica e Fisica per il Liceo Scientifico; Lingua e cultura inglese, francese e spagnola per il Liceo Linguistico.

Lo studente è quindi convocato per un colloquio orale multidisciplinare per le discipline definite nel patto formativo non oggetto delle prove scritte, durante il quale presenta la sua esperienza all'estero seguendo la relazione già depositata;

Tali valutazioni non concorrono alla determinazione della media del 5[^] anno.

8. In occasione degli scrutini del primo periodo il Consiglio di classe attribuisce il credito scolastico per l'anno trascorso all'estero sulla base dei seguenti criteri:

- a. le valutazioni fatte pervenire dalla scuola estera;
- b. le eventuali verifiche sugli argomenti integrativi svolte al rientro presso l'Istituto;
- c. la relazione complessiva sull'esperienza di studio all'estero.

Riferimenti normativi essenziali

DL 297 / 1944 Art. 192 # 3	Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.
CM 358 / 1996	Documento illustrativo delle procedure per la realizzazione di scambi educativi con l'estero.
CM 119 / 2000	Nuove procedure per le comunicazioni da inviare in merito all'effettuazione di scambi educativi con l'estero.
DL 226 / 2005 Art. 1 # 8 Art. 13 # 1	Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53.
CM 59 / 2006	Mobilità studentesca internazionale in ingresso
COM 329 / 2009	Libro Verde UE - Promuovere la mobilità dei giovani per l'apprendimento
Com prot 2787 / 2011 Titolo V	Titoli di studio conseguiti all'estero
Nota Prot. 843 / 2013	Linee di indirizzo sulla mobilità studentesca internazionale individuale
Prot 3355 / 2017 # 7	Alternanza scuola lavoro per gli studenti che frequentano esperienze di studio o formazione all'estero
L 145 / 2018	Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento